



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO	
P R O T.	01 OTT. 2013
	N° 23076
Tit. 021	Cat. 18 Fasc. 3

n. prot

Pesaro, 01/10/2013

DIRETTIVA AMMINISTRATIVA N. 5 MISURA N. 1

CRITERI PER LA DISMISSIONE O MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE IN
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

L'emanazione di alcune recenti leggi comporta la necessità di rivedere tutta la gestione in materia di partecipazione della Provincia ad associazioni e fondazioni. Tra queste in particolare la L. 190 del 06/11/2012 che disciplina la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, prevedendo la redazione e gestione del piano anticorruzione. Da questa legge discendono: il D.lgs. n.33 del 14/03/2013 che riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e il D.lgs. 39/2013 dell'8/04/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Punto 1) In particolare, da queste normative per le associazioni, fondazioni scaturisce l'obbligo di pubblicazione in internet dei dati relativi a:

- a) ragioni sociali;
- b) misura della partecipazione;
- c) durata dell'impegno;
- d) onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio;
- e) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, nonché i dati relativi agli incarichi di amministratori dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo (Dati tratti dalla denuncia dei redditi);
- f) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari.

In caso di mancata pubblicazione di questi dati, è fatto divieto di qualsiasi erogazione di somme a favore dei suddetti enti. (Art.22 comma 4)

Inoltre, per l'art. 18 della L. 134/2012 è prevista la pubblicazione di tutti i soggetti beneficiari e l'importo erogato in, contributi, sussidi, convenzioni etc.



Punto 2) A questo si aggiunge l'obbligo di individuare le incompatibilità relative al conferimento di incarico di amministratore o dirigente presso questi enti.

I casi di incompatibilità sono stabiliti dal D.lgs. 39/2013.

A questi si aggiunge un altro caso di incompatibilità, stabilito dall'art. 63 del Tuel comma 1, il quale prevede il divieto di ricoprire la carica di amministratore e componente degli organi di gestione da parte degli amministratori di Comuni e Province ovvero di loro dipendenti (es. dirigenti e direttore generale) in istituzioni - aziende in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia /comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto e in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'Ente partecipato o associazione;

Inoltre, tra gli adempimenti si ricorda che all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una autocertificazione di incompatibilità e inconfiribilità prevista dalla D.lgs 39/2013, che rinnova annualmente e che viene pubblicata in internet per l'acquisizione dell'efficacia della nomina.

Nel merito, occorre rilevare che l'importanza dell'Ente provinciale che è un governo territoriale che rappresenta circa 360.000 abitanti nell'ambito di una associazione assume il ruolo di "unità", equiparata al voto di un singolo anche persona fisica e questo dovrebbe dare un senso anche logico all'incoerenza della partecipazione di un ente di governo del territorio ad associazioni private che perseguono fini propri del tutto diversi rispetto alla Provincia/Comune e pertanto, rientranti in una logica di promozione e di patrocinio, anziché di gestione diretta.

Con queste premesse, si elaborano criteri utili alla valutazione sulla partecipazione ovvero dismissione da una associazione o fondazione:

- 1) tenere conto del valore della partecipazione dell'ente di governo che come tale assume una motivazione non coerente per le motivazioni espresse nel paragrafo 2.
- 2) La valenza sociale o l'utilità effettiva della partecipazione della provincia alle associazioni nel quadro sociale.
- 3) L'obbligo del rispetto della disciplina della incompatibilità e inconfiribilità soprattutto dentro le associazioni previste dal D.lgs. 39/2013 e dall'art. 63 del Tuel come specificato nel Punto 2.
- 4) La trasparenza che richiede la pubblicazione di bilanci delle associazioni, fondazioni etc come espresso nel punto 1.



Pertanto, visti tutti gli obblighi e adempimenti previsti dai suindicati L. 190/2012, D.lgs.33/2013 e D.lgs.392/103 e gli effetti sanzionatori che ne possono scaturire, appare necessario, realizzare una serie verifica circa l'opportunità di rimanere in associazioni e fondazioni, optando in alternativa a sistemi convenzionali.

L'ingresso in una aggregazione associativa tra soggetti pubblici è un normale strumento di gestione dell'attività di governo, diversamente una partecipazione assembleare fra il soggetto ente provincia e un soggetto privato, a parità di voto rappresenta uno squilibrio dei ruoli non coerente con le funzioni istituzionali.

Infine, si evidenzia che, in quanto coinvolgente l'intero ente, l'adesione, permanenza o dismissione ad associazioni e fondazioni è di competenza della **Giunta**, per cui occorrerà adottare apposita deliberazione.

Alla presente, si allega l'elenco delle associazioni e fondazioni risultanti dal bilancio di previsione 2013 della Provincia.

Segretario Generale

Avv. Rita Benini